

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per insufficiente distinzione tra i prodotti invalidati;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per incoerente argomento sulla percezione del pubblico;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per aver dichiarato l'assenza di caratteristiche intrinseche;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per aver dichiarato l'assenza di caratteristiche facilmente distinguibili;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per aver dichiarato l'assenza di caratteristiche specifiche, precise e obiettive.

---

**Ricorso proposto il 19 novembre 2021 — Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH)****(Causa T-742/21)**

(2022/C 37/64)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Preventicus GmbH (Jena, Germania) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo «NIGHTWATCH» — Domanda di registrazione n. 17 996 007– Diniego — Istanza di conversione di una domanda di marchio dell'Unione europea in una domanda di marchio nazionale per il Regno Unito*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 settembre 2021 nel procedimento R 1241/2020-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle sostenute nei procedimenti di ricorso e di esame dinanzi all'EUIPO.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Violazione del diritto a un trattamento della questione equo e in tempi ragionevoli ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- Violazione del diritto di essere ascoltati ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

**Ricorso proposto il 22 novembre 2021 — Ryanair/Commissione**

**(Causa T-743/21)**

(2022/C 37/65)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F-C. Lapr votte, V. Blanc, D. P rez de Lamo, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 16 luglio 2021 relativa all'aiuto di Stato SA. 57369 (2020/N) — Portogallo — Aiuto per il salvataggio di TAP SGPS<sup>(1)</sup>; e
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in errori di diritto e in un errore manifesto di valutazione ritenendo che l'aiuto di Stato rientri nell'ambito di applicazione *ratione materiae* degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, senza stabilire correttamente se le difficolt  della ricorrente fossero troppo gravi per essere risolte da sola, e se fossero intrinseche oppure risultassero da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo cui essa appartiene.
2. Secondo motivo, vertente sull'erronea applicazione da parte della convenuta dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il controllo da parte della convenuta del soddisfacimento della condizione di compatibilit  secondo cui l'aiuto dovrebbe contribuire a un obiettivo di comune interesse e la sua valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalit  dell'aiuto per il salvataggio nonch  dei suoi effetti negativi sarebbero inficiati da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dei principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi [applicati al trasporto aereo mediante il regolamento (CE) n. 1008/2008<sup>(2)</sup>] nonch  del principio di libert  di stabilimento.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale, nonostante le gravi difficolt , e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione, nella decisione impugnata, dell'obbligo di motivazione della Commissione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

---

<sup>(1)</sup> GU 2021, C 345, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit  (rifusione) (GU 2008, L 293, pagg. 3-20).

---